

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "QUARTIERE SOLIDALE".



Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1 (denominazione-sede-durata)

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n.117/2017, (da qui in avanti indicato "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta "QUARTIERE SOLIDALE", di seguito indicata anche come "Associazione".

2. L'associazione ha sede legale nel Comune di Rovereto (TN). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Rovereto non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera nel territorio della Provincia di Trento.

4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo

"APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS),



e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "QUARTIERE SOLIDALE APS".

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.

Art.3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.



L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, lettere e), i), u), w):

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lett. e);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);



- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w);

2. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di sola tutela degli interessi economici degli associati.

3. Prossimità e quotidianità sono, per le persone, modi di agire generativi e rigenerativi. La



prossimità, la quotidianità e le competenze che i volontari dell'Associazione mettono in campo sono significative non solo perché suppliscono a possibili carenze nelle risorse istituzionali, ma soprattutto perché lavorano sul senso e sulle motivazioni delle situazioni, per identificare percorsi praticabili dalle persone alla ricerca di una loro autonomia possibile.

4. In quest'ottica, l'Associazione si propone le seguenti finalità:

a) Rafforzare il tessuto sociale e la rete di "solidarietà naturale" del quartiere Brione di Rovereto e di tutti i territori in cui l'Associazione andrà ad operare;

b) Promuovere l'inclusione sociale nel rispetto delle differenze di genere, di età, di classe sociale, di lingua, di religione, di cultura;

c) Promuovere relazioni e reti di relazioni fra le persone, favorendo l'espressione di attitudini, competenze, talenti al servizio della comunità;

d) Rimettere in moto la società civile e valorizzare l'intelligenza collettiva nel quotidiano della comunità;

e) Lavorare sui bisogni presenti ed emergenti, valorizzando percorsi di cittadinanza attiva

	per far fronte all'assenza e/o carenza di	
	risorse istituzionali dedicate;	
	f) Operare perché il territorio possa essere	
	riconosciuto dalle persone che vi abitano come	
	loro "territorio di riferimento" e sia	
	spontaneo per i residenti allacciare e	
	mantenere relazioni nella quotidianità della	
	vita;	
	g) Orientare ogni iniziativa al coinvolgimento	
	della comunità, sia quella organizzata nelle	
	associazioni e nei soggetti collettivi	
	interessati alla dimensione della qualità della	
	vita delle persone e delle famiglie del	
	quartiere, sia le singole persone interessate a	
	svolgere attività di volontariato, così come le	
	persone e le famiglie in stato di bisogno;	
	h) Far transitare le istanze dei singoli dall'"io"	
	al "noi", per far comprendere che la comunità	
	costituisce un centro di risorse e non un	
	insieme di utenti e/o destinatari di risorse;	
	costituire un osservatorio dei bisogni e delle	
	necessità della popolazione in collaborazione	
	con le Istituzioni;	
	i) Intercettare le situazioni di maggiore	
	vulnerabilità sociale (giovani, adulti, anziani	



e anziani privi di reti familiari e/o di

vicinato) e rigenerare legami sociali, ponendo

cura alle relazioni e promuovendo una

sensibilità diffusa, in particolare intorno

alle difficoltà degli anziani;

j) Promuovere e sostenere un volontariato che si

faccia tessitore locale di risorse;

k) Rendere migliore gli ambienti di vita del

quartiere, attivando consapevolezza e

responsabilità nei cittadini allo scopo di

generare e consolidare i beni comuni a

disposizione della comunità;

l) Operare nei confronti di coloro che sono in

periodi difficili della loro vita con un

approccio educativo-culturale di emancipazione,

che permetta alle persone e ai nuclei familiari

di accedere ai necessari strumenti per

sopportare la fatica, tessere nuovi legami,

consolidare competenze, nell'intento di

accrescere la propria autonomia;

m) Promuovere nella comunità un apprensimento

etico-culturale, in modo che questa si

interroghi sui fattori che generano problemi e,

successivamente, mobiliti risorse di pensiero e

	di azione per incidere sia sugli affetti che	
	sulle cause dei problemi;	
	n) Sollecitare dimensioni di reciprocità, perché	
	non solo un ricevere in forma di servizi,	
	attenzione e aiuti, ma anche un dare, rendendo	
	consapevoli le persone dell'esistenza di	
	un'interdipendenza tra gli esseri umani.	
	Art.4 - Attività	
	1. Per raggiungere gli scopi suddetti	
	l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:	
	a) Valorizzare le attività e gli eventi degli	
	attori del quartiere, per far sì che i	
	residenti si incontrino e si conoscano;	
	b) Progettare e realizzare eventi formativi e	
	informativi dei volontari intesi come animatori	
	del territorio e, in questa prospettiva, in	
	grado di attivare la società civile perché	
	possa prendere coscienza delle disfunzioni e	
	delle situazioni di disagio presenti ed	
	emergenti;	
	c) Progettare e gestire luoghi di aggregazione e	
	socialità in cui proporre attività sociali,	
	culturali, formative, ricreative, di animazione	
	e confronto, attraverso il diretto	
	coinvolgimento dei soggetti beneficiari;	



d) Realizzare iniziative e azioni concrete volte al potenziamento del tessuto sociale e della sua capacità di rispondere a eventi critici, alla promozione dell'interazione e cooperazione tra i soggetti della comunità e i soggetti istituzionali responsabili del welfare;

e) Sostenere e supportare i presidi educativi e sociali presenti nel quartiere;

f) Realizzare iniziative e azioni finalizzate alla custodia e cura dell'ambiente e dei beni comuni del quartiere;

g) Svolgere attività di raccolta fondi e partecipare a bandi per il finanziamento delle proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e successivi decreti attuativi dello stesso;

h) Promuovere e realizzare attività di sensibilizzazione degli abitanti del quartiere, della città di Rovereto e di tutta la provincia di Trento su temi legati alle finalità e scopi dell'associazione;

i) Promuovere il volontariato nelle sue diverse forme;



	j) Promuovere l'educazione alla cittadinanza	
	attiva negli ambienti di vita, di lavoro ed	
	educativi;	
	k) Elaborare e realizzare progetti inerenti le	
	finalità statutarie;	
	l) Collaborare con enti pubblici, organizzazioni	
	di volontariato, organizzazioni di privato	
	sociale non profit, società private e altri	
	enti e istituzioni per lo studio e la	
	realizzazione di iniziative volte a promuovere	
	il benessere della comunità, con riferimento	
	alle persone, ai luoghi e ai beni comuni;	
	m) Raccogliere, predisporre e pubblicare testi,	
	articoli, testimonianze, documenti e materiali	
	audiovisivi sui temi della cultura, delle	
	tradizioni, della storia e del contesto	
	economico-sociale del quartiere e degli altri	
	territori in cui l'Associazione si trova ad	
	operare;	
	n) Condividere e partecipare insieme ad altre	
	organizzazioni di volontariato e di privato	
	sociale non profit presenti sul territorio,	
	alla elaborazione, sviluppo e realizzazione di	
	progetti e sperimentazioni di nuovi strumenti	
	di lavoro e servizi sui temi del benessere	

sociale della comunità e in tutti gli ambiti di
interesse dell'Associazione;

o) Ogni altra attività idonea a perseguire le
finalità statutarie nonché anche attività
diverse da quelle di interesse generale, a
condizione che quest'ultime siano secondarie e
strumentali e siano svolte secondo i criteri e
i limiti stabiliti dall'art.6 del Codice del
Terzo settore.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

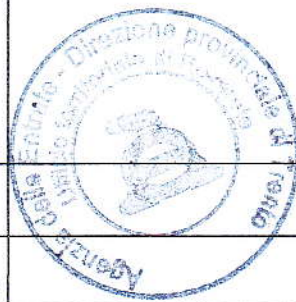
Art. 5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è
ispirato a criteri di democraticità, pari
opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli
associati, le cariche associative sono elettive e
tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento
tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri
nei confronti dell'Associazione.

Art. 6 Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le
persone fisiche e le Associazioni di promozione
sociale le quali, aderendo alle finalità



istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale (art.35 c. 3 del Codice del Terzo settore).

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

5. Non sono consentite limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, o discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

6. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione (art. 23 del Codice del Terzo settore). In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna

ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei
vari regolamenti interni, ad osservare le
disposizioni che saranno emanate dal Consiglio
Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla
vita associativa.

7. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o
il rigetto. Contro l'eventuale diniego, motivato,
l'interessato può proporre appello alla prima
Assemblea ordinaria utile. All'appellante deve
essere garantito in Assemblea il diritto al
contraddittorio.

8. Le domande di ammissione presentate da soggetti
minorenni dovranno essere controfirmate
dall'esercente la patria potestà. Il genitore che
sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti
gli effetti nei confronti dell'Associazione e
risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni
dell'associato minorenne.

Art.7 - Diritti e doveri degli associati

1. I soci sono tenuti alla corresponsione di una
quota associativa nella misura e nei termini fissati
annualmente dal Consiglio Direttivo, oltre che al
rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti
interni e delle deliberazioni legalmente adottate
dagli organi sociali.



2. L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa.

3. I soci hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, partecipando in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo; in particolare, ciascun socio maggiore di età ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi elettivi dell'Associazione.

Il socio ha inoltre il diritto di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.

4. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto al socio minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.



5. Tutti i soci hanno poi il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di prendere visione, previa richiesta al Consiglio Direttivo, di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'ente compreso i libri sociali.

6. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo.

1. La qualità di associato si perde per:

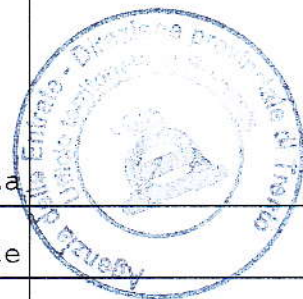
a) Recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

b) Mancato pagamento della quota associativa, protrattasi per 365 giorni dal termine di versamento richiesto: una volta trascorso tale periodo la decadenza è automatica.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

a) Comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;

	b) Persistenti violazioni degli obblighi	
	statutari, regolamentari o delle deliberazioni	
	degli organi sociali.	
	c) Aver arrecato all'Associazione danni materiali	
	o morali di una certa gravità.	
	3. Contro il provvedimento di esclusione, che deve	
	essere motivato, è possibile proporre appello alla	
	prima Assemblea ordinaria utile. Prima di procedere	
	all'esclusione devono essere contestati per iscritto	
	all'associato gli addebiti che allo stesso vengono	
	mossi, consentendogli facoltà di replica. Fino alla	
	data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del	
	ricorso, il socio interessato dal provvedimento di	
	esclusione si intende sospeso: egli può comunque	
	partecipare alle riunioni assembleari ma non ha	
	diritto di voto.	
	4. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla	
	restituzione delle quote associative versate.	
	Titolo III	
	Norme sul volontariato	
	Art. 9 - Dei volontari e dell'attività di	
	volontariato	
	1. I volontari sono persone fisiche che	
	condividono le finalità dell'associazione e che, per	
	libera scelta, prestano la propria attività tramite	



essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, e deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

4. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.10 - Prestazioni degli associati

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione, svolge le proprie attività di interesse generale avvalendosi prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati (artt.35 e 36 del Codice del Terzo settore).

Titolo IV

Organi sociali

Art. 11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

a) L'Assemblea dei soci;

b) L'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);



c) L'Organo di controllo, se nominato (qualora ne ricorrano i presupposti (art.30 comma 2 del Codice del Terzo settore);

d) L'organo di revisione, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'eventuale Organo di controllo, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 12 - L'assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Essa è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto consuntivo; è inoltre convocata tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri o quando ne faccia domanda almeno un quinto dei soci.

3. La convocazione deve pervenire per iscritto ai soci, tramite lettera, e-mail o altro strumento tecnologico che ne attesti l'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione e deve indicare il luogo, il giorno e l'orario di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

4. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

5. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega. Sono ammesse due deleghe per associato. L'esercizio del diritto di



voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

6. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

8. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. E' compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) Approvare il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo;

	b) Approvare l'eventuale programma annuale e	
	pluriennale di attività, predisposto dal	
	Consiglio Direttivo;	
	c) Approvare l'eventuale bilancio sociale	
	predisposto dal Consiglio Direttivo (14, c.1	
	del Codice del Terzo settore);	
	d) Determinare il numero, eleggere e revocare i	
	membri del Consiglio Direttivo;	
	e) Eleggere e revocare i componenti dell'Organo di	
	controllo, qualora si verificano le condizioni	
	di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;	
	f) Eleggere e revocare i componenti dell'Organo di	
	revisione, qualora si verificano le condizioni	
	di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;	
	g) Decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di	
	diniego di adesione e di esclusione	
	dall'Associazione;	
	h) Approvare l'eventuale Regolamento attuativo	
	dello Statuto e gli altri regolamenti	
	predisposti dal Consiglio Direttivo per il	
	funzionamento dell'Associazione;	
	i) Deliberare sulla responsabilità dei componenti	
	degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del	
	Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione	
	di responsabilità nei loro confronti;	



j) Deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. E' compito dell'Assemblea straordinaria:

a) Deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

b) Deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 3/4

	(tre quarti) degli associati aventi diritto di voto	
	e delibera con il voto favorevole della maggioranza	
	dei presenti; in seconda convocazione è validamente	
	costituita con la presenza (di persona o per delega)	
	di almeno la metà più uno degli associati aventi	
	diritto di voto e delibera con il voto favorevole	
	della maggioranza dei presenti.	
	3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la	
	devoluzione del patrimonio l'Assemblea straordinaria	
	delibera, sia in prima che in seconda convocazione,	
	con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti)	
	degli associati.	
	Art. 15 - Il Consiglio Direttivo: composizione e	
	durata in carica	
	1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea	
	ordinaria tra gli associati in regola con il	
	versamento della eventuale quota associativa, ed è	
	composto da un numero di componenti, compreso il	
	Presidente, che può variare da cinque a undici,	
	secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto	
	della nomina e dei successivi rinnovi.	
	2. I consiglieri durano in carica tre anni e sono	
	rieleggibili. Possono essere revocati	
	dall'Assemblea, con le maggioranze previste	
	dall'Assemblea ordinaria.	



3. I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente in caso di perdita della loro qualifica di socio.

4. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed un Segretario, che può avere anche funzioni di tesoriere.

5. E' compito del Segretario redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, curare la tenuta dei libri sociali e svolgere le mansioni delegate ad esso dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. Il Tesoriere è invece responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.

Art. - 16 - Consiglio Direttivo: poteri, modalità di convocazione e funzionamento

1. Al Consiglio Direttivo spettano i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

2. Qualora l'Associazione svolga attività diverse da quella di interesse generale è compito del Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentali di tali attività, a seconda

dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio (ex art.13 comma 6 del Codice del Terzo settore). Può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri.

4. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea, che deve pervenire ai consiglieri almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno.

5. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro membro del Consiglio nominato tra i presenti.



7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono

legalmente costituite quando è presente la

maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni

vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono

ammesse deleghe.

8. Le votazioni si effettuano con voto palese,

tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone,

dove si procede mediante il voto a scrutinio

segreto.

9. Di ogni riunione consiliare viene redatto

apposito verbale, firmato dal Presidente e dal

Segretario verbalizzante, il quale va poi conservato

nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. - 17 Sostituzione dei Consiglieri

1. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause,

uno o più consiglieri decadono dall'incarico prima

della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo

provvede alla sostituzione nominando il primo dei

non eletti. In caso di impossibilità o rifiuto di

questo, il Consiglio nominerà il secondo, poi il

terzo e così via, fino ad esaurimento della lista

dei non eletti. I consiglieri così subentrati

rimangono in carica fino alla prima Assemblea

ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro

conferma.

2. In caso di esaurimento del numero dei non eletti, deve essere convocata l'Assemblea secondo le modalità previste dall'art 12 del presente Statuto, affinché provveda all'integrazione del Consiglio Direttivo tramite una nuova elezione.

3. I consiglieri subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

4. Se, per qualsiasi motivo, viene invece a mancare almeno la metà dei componenti (nel caso gli stessi siano in numero pari) o la maggioranza degli stessi (nel caso in cui siano in numero dispari), l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare entro 30 giorni l'Assemblea, la quale procederà ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Il Presidente

Il Presidente è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Resta in carica tre anni ed è rieleggibile; può essere revocato solamente con delibera dalla



maggioranza dei consiglieri, con le stesse

maggioranze previste all'atto della nomina.

In caso di assenza o di impedimento viene sostituito

dal Vicepresidente o, in assenza di questo, dal

membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Il Presidente provvede alla convocazione

dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, e

li presiede. Cura l'esecuzione delle deliberazioni

del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

In caso di urgenza, può agire con i poteri del

Consiglio Direttivo, chiedendo ratifica allo stesso

dei provvedimenti adottati nella riunione

immediatamente successiva, che egli dovrà

contestualmente convocare.

Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad

altri consiglieri o soci con procura generale o

speciale.

Art.19 - L'organo di controllo: composizione, durata

in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è

formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea,

non necessariamente fra gli associati.

2. L'organo di controllo rimane in carica 4

(quattro) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo

redige verbale, il quale va poi trascritto

nell'apposito libro delle adunanze e delle

deliberazioni di tale organo, conservato nella sede

dell'associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause

uno o più membri dell'organo di controllo decadano

dall'incarico prima della scadenza del mandato, si

provvede alla sostituzione degli stessi tramite una

nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si

applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere

indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo

obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire

altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 20 - Competenze dell'Organo di controllo

1. E' compito dell'Organo di controllo:

a) Vigilare sull'osservanza della legge e dello

Statuto e sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione;

b) Vigilare sull'adeguatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile

dell'Associazione, e sul suo concreto

funzionamento;

c) Esercitare il controllo contabile;

d) Esercitare compiti di monitoraggio

dell'osservanza delle finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale, avuto

particolare riguardo alle disposizioni di cui

agli artt. 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo

settore;

e) Attestare che l'eventuale bilancio sociale sia

stato redatto in conformità alle linee guida

ministeriali di cui all'art.14 dello stesso

Codice. Dell'eventuale bilancio sociale dà atto

degli esiti di tale monitoraggio;

f) Partecipare, senza diritto di voto, alle

riunioni del Consiglio Direttivo e

dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione

annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c. 1 del Codice

del Terzo settore, l'Organo di controllo può

esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'Organo di controllo ha diritto di accesso

alla documentazione dell'Associazione rilevante ai

fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in

qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e

controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri

notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su

determinati affari.



Art. 21 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.



Art. 22 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione, rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, e i componenti dell'Organo di controllo, qualora nominato, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I Libri sociali

Art. 23 - Libri sociali e registri

1. L'associazione deve tenere le seguenti scritture (art.15 del Codice del Terzo settore):

a) Il libro degli associati;

b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'associazione deve inoltre tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'associazione ha l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve inoltre tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione

Art. 24 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) Quote associative e contributi degli associati;
- b) Erogazioni liberali da parte di terzi;
- c) Eredità, donazioni e legati;
- d) Contributi di enti pubblici locali o nazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) Rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

g) Entrate derivanti da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;

h) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

2. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea.

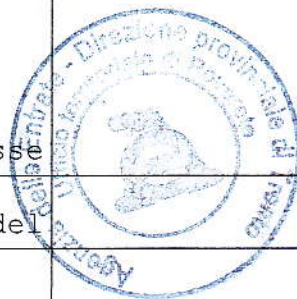
Art. 25 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del rendiconto consuntivo (art.25 comma 1 del Codice del Terzo settore), che dovrà essere approvato a maggioranza semplice dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il rendiconto consuntivo dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione. Ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili



E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 27 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla

Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto
dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.



Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 28 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente
Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e
le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il
Codice civile e le relative disposizioni di
attuazione, in quanto compatibili.

Rovereto, lì 05/02/2021

LIQUIDAZIONE

Reg.
Bollo
Sanz.
Dir.
Inter.
TOT

REGISTRATO Addi.....

22 FEB. 2021

Al n. 159 serie 3
Liquidati e ESSE

CEDOLARE SECCA



Stefano Mura